

DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”	TESTO MODIFICATO
<p>ART. 1 – L’arte di strada Il Comune di Milano riconosce l’arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. L’arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei termini del presente regolamento. La sua rappresentazione non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni, né all’accesso agli esercizi commerciali limitrofi il luogo dell’esibizione.</p> <p>ART. 2 – Definizione di artista di strada. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per artista di strada si intende colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico una delle sotto elencate attività, in modo estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il</p>	<p>ART. 1 – L’arte di strada Invariato</p> <p>ART. 2 – Definizione di artista di strada. Invariato</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
<p>cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.</p> <p>Le attività sono: suonatore, cantante, cantastorie, giocoliere, saltimbanco, mangiafuoco, fachiro, madonnaro, mimo, clown, ritrattista, burattinaio, astrologo.</p> <p>ART. 3 – Modalità per l’esercizio dell’attività di artista di strada. Chi intende esercitare l’arte di strada deve farne richiesta scritta direttamente presso l’ufficio preposto della Polizia Municipale della Zona di competenza, compilando l’apposito modulo di autorizzazione che contiene in modo esplicito le dimensioni della superficie occupata, l’individuazione dettagliata della località e l’ora di inizio e di termine della rappresentazione. La richiesta è immediatamente sottoscritta dal funzionario responsabile della P.M. o da suo delegato, e costituisce titolo autorizzativo ad esercitare tale attività e ad occupare spazio pubblico. La richiesta è in carta semplice, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata tra i sette giorni e i tre giorni prima della data della rappresentazione e non può essere negata se non in presenza di uno dei</p>	<p>ART. 3 – Modalità per l’esercizio dell’attività di artista di strada. Chi intende esercitare l’arte di strada deve farne richiesta scritta direttamente presso l’ufficio preposto della Polizia Municipale della Zona di competenza, compilando l’apposito modulo di autorizzazione che contiene in modo esplicito le dimensioni della superficie occupata, l’individuazione dettagliata della località e l’ora di inizio e di termine della rappresentazione. La richiesta è immediatamente sottoscritta dal funzionario responsabile della P.M. o da suo delegato, e costituisce titolo autorizzativo ad esercitare tale attività e ad occupare spazio pubblico. La richiesta è in carta semplice, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata tra i sette giorni e i tre giorni prima della data della rappresentazione e non può essere negata se non in presenza di uno dei</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
<p>casi sotto indicati:</p> <p>a) per lo stesso giorno e per la stessa ora è già stata autorizzata una attività di artista di strada nel raggio di 50 metri; sono escluse da questo veto le zone pedonali per le quali vige la distanza di m. 10;</p> <p>b) non vi è la materiale disponibilità dell’area per lavori stradali o altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti o manifestazioni la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;</p> <p>c) costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.</p> <p>Il rifiuto motivato, è trascritto sullo stesso modulo e restituito al richiedente.</p>	<p>casi sotto indicati:</p> <p>d) per lo stesso giorno e per la stessa ora è già stata autorizzata una attività di artista di strada nel raggio di 50 metri; sono escluse da questo veto le zone pedonali per le quali vige la distanza di m. 10;</p> <p>e) non vi è la materiale disponibilità dell’area per lavori stradali o altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti o manifestazioni la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;</p> <p>f) costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.</p> <p>Il rifiuto motivato, è trascritto sullo stesso modulo e restituito al richiedente.</p> <p>L’autorizzazione per i ritrattisti di strada è disciplinata dall’art. 4</p> <p>ART. 4 – Domanda di autorizzazione per ritrattisti Per ottenere l’autorizzazione il Ritrattista deve presentare domanda al Sindaco su carta legale e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Le complete generalità. ■ La cittadinanza. ■ Il codice fiscale.

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ La residenza l’eventuale domicilio o dimora. ■ Tutte le località ove sono previste le postazioni indicate in ordine di preferenza. ■ Dichiarazione di possesso del permesso di soggiorno o la ricevuta rilasciata dalla Questura di Milano per i cittadini extracomunitari o comunitari con relativa documentazione. ■ Dichiarazione di non svolgimento di altra attività, autonoma o alle dipendenze a tempo indeterminato con orario full time. ■ Dichiarazione di impegno a rendere noto immediatamente al Comune ogni cambiamento delle situazioni di cui sopra. ■ Dichiarazione d’impegno quale concessione di esporre ritratti di esclusiva e propria produzione ed esecuzione. ■ [...] ■ [...] ■ [...] ■ La domanda dovrà contenere l’indicazione dell’indirizzo presso il quale il richiedente desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni, con l’indicazione del numero di avviamento postale e del numero telefonico. ■ Allegare fotocopia di un

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
<p>ART. 4 – Durata e localizzazione delle attività L’artista di strada può esibirsi nello stesso luogo per il quale è stato autorizzato, per un periodo di tempo non superiore alle tre ore consecutive (salvo deroghe esplicitamente richiamate nella autorizzazione e motivate), rispettando così il principio della turnazione e comunque non più di quattro volte nella medesima località in un mese. Per località si intende il luogo per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione e l’area di contorno il cui raggio è di centro metri.</p>	<p>documento di identità del sottoscritto in corso di validità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allegare fotocopia del documento con data di inizio attività (121 P.S.) <p>ART. 5 – Durata e localizzazione delle attività L’artista di strada può esibirsi nello stesso luogo per il quale è stato autorizzato, per un periodo di tempo non superiore alle tre ore consecutive (salvo deroghe esplicitamente richiamate nella autorizzazione e motivate), rispettando così il principio della turnazione e comunque non più di quattro volte nella medesima località in un mese. Per località si intende il luogo per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione e l’area di contorno il cui raggio è di centro metri. Le disposizioni di cui all’art. 5 non valgono per i RITRATTISTI di strada, la cui durata è disciplinata dal successivo art. 6.</p> <p>ART. 6 – Durata della concessione di suolo pubblico per i ritrattisti La concessione di suolo pubblico ha la durata di un anno solare ed è rinnovabile per l’anno successivo su</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
<p>ART. 5 – Compenso per la prestazione Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall’artista in strada mediante una quota fissa, né può essere preteso dall’artista. Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l’ammontare.</p>	<p>domanda che va presentata entro il 30 novembre. L’atto di concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.</p> <p>ART. 7 – Compenso per la prestazione Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall’artista in strada mediante una quota fissa, né può essere preteso dall’artista. Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l’ammontare Le disposizioni di cui all’art. 7 non valgono per i Ritrattisti di strada, il cui compenso è disciplinato dal successivo art. 8.</p> <p>ART. 8 – Compenso per i ritrattisti La somma del compenso va stabilita PRIMA dell’inizio dell’opera da eseguire. I Ritrattisti e i Caricaturisti, in quanto offrono un servizio valutabile ad opera eseguita, dovranno esporre in uno spazio ben visibile al pubblico un testo nelle</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
<p>ART. 6 – Spazio per l’esibizione Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni. E’ consentita l’occupazione di spazio nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dello spettacolo. E’ altresì consentito l’uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dei luoghi e dello spazio circostante non risultino eccessive. Le attività di madonnaro, mangiafuoco e fachiro sono vietate nelle località con pavimentazione in pietra salvo che l’area dell’esibizione sia ricoperta con idonea protezione atta a preservare la superficie lapidaria da imbrattamento. L’artista di strada risponde limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, dei danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, da lui causati.</p>	<p>seguenti lingue: (italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese) “PAGHERA’ SOLO AD OPERA ESEGUITA SE SARA’ DI SUA SODDISFAZIONE”</p> <p>ART. 9 – Spazio per l’esibizione Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni. E’ consentita l’occupazione di spazio nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dello spettacolo. E’ altresì consentito l’uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dei luoghi e dello spazio circostante non risultino eccessive. Le attività di madonnaro, mangiafuoco e fachiro sono vietate nelle località con pavimentazione in pietra salvo che l’area dell’esibizione sia ricoperta con idonea protezione atta a preservare la superficie lapidaria da imbrattamento. L’artista di strada risponde limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, dei danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, da lui causati.</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
<p>ART. 7 – Responsabilità L’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada il quale è sempre</p>	<p>Le disposizioni di cui all’art. 9 non valgono per i Ritrattisti di strada, la cui area concessa è disciplinata dal successivo 10.</p> <p>ART. 10 – Fruibilità dell’area concessa per Ritrattisti L’area di massimo ingombro e di mq. 2.00 (mt. 1 x mt 2) e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività di Ritrattista. L’occupazione del suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente negli orari previsti dall’autorizzazione. [...] Il Ritrattista dovrà esercitare soltanto nello spazio assegnato e nella zona concessa. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona. Il ritrattista non potrà attaccare sui muri degli edifici o pareti in genere la pubblicità, ma fare un’esposizione con struttura propria.</p> <p>ART. 11 – Responsabilità Invariato</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
<p>e comunque unico responsabile.</p> <p>ART. 8 – Località escluse o soggette a particolare disciplina. L’Amministrazione Comunale consente lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, isole pedonali, parchi pubblici compresi ad esclusione di alcune località per le quali si individuano apposite postazioni che verranno fornite agli uffici della Polizia Municipale nel numero sotto indicato. Queste località sono: Via Mercanti – Piazza Mercanti (3 post.), Corso Vittorio Emanuele (5 post.), Piazza San Carlo (1 Post.), Piazza S. Babila (1 post.), Piazzetta Reale (1 post.). In Piazza Duomo, sul sagrato e sotto tutti i portici è assolutamente vietata ogni manifestazione di artisti di strada, mentre per le carreggiate Portici settentrionali, Portici meridionali e antistante ex Camposanto sono consentite n. 2 postazione cadauna.</p>	<p>ART. 12 – Località escluse o soggette a particolare disciplina. L’Amministrazione Comunale consente lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, isole pedonali, parchi pubblici compresi ad esclusione di alcune località per le quali si individuano apposite postazioni che verranno fornite agli uffici della Polizia Municipale nel numero sotto indicato. Queste località sono: Via Mercanti – Piazza Mercanti (3 post.), Corso Vittorio Emanuele (5 post.), Piazza San Carlo (1 Post.), Piazza S. Babila (1 post.), Piazzetta Reale (1 post.). In Piazza Duomo, sul sagrato e sotto tutti i portici è assolutamente vietata ogni manifestazione di artisti di strada, mentre per le carreggiate Portici settentrionali, Portici meridionali e antistante ex Camposanto sono consentite n. 2 postazione cadauna. Le disposizioni di cui <i>all’ultimo capoverso dell’art. 12</i> non valgono per i Ritrattisti di strada le cui località sono disciplinate dal successivo art. 13.</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
	<p>ART. 13 – Località e postazioni per i Ritrattisti. In Piazza Duomo: due postazioni sotto i portici settentrionali larghi due metri (ce ne sono soltanto due).</p> <p>ART. 14 – Attività vietate Sono vietate tutte quelle attività che non rientrano nell’art. 2 del presente Regolamento Comunale per l’Esercizio dell’Arte di Strada: esposizione e vendita di stampe e quadri. E’ vietato svolgere contemporaneamente due attività (es.: ritrattista e madonnaro). Sono anche vietate le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere, soprammobili o simili)</p> <p>ART. 15 – Sanzioni e provvedimenti Chiunque occupa il suolo pubblico senza la preventiva concessione è soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento COSAP. In tal caso può essere disposto altresì il sequestro delle cose che servono o sono destinate a commettere la violazione e</p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN VIGORE Delibera Consiglio Comunale n. 94/2000 del 28/07/2000 Prot. Gen. 949.450/2000 “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività degli artisti di Strada”</p>	<p style="text-align: center;">TESTO MODIFICATO</p>
	<p>di quelle che ne costituiscono il prodotto, secondo le disposizioni della Legge 689/81 ed in particolare degli articoli 13 e 20 di tale legge. Chiunque viola le disposizioni è soggetto alla sanzione pecuniari da € 50,00 a € 450,00.</p> <p>Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso di continue violazioni degli obblighi previsti la concessione e l’autorizzazione verranno revocate.</p>